

anni 21, come propone la Commissione, ma bensì agli anni 25; a questo riguardo io nulla potrei aggiungere per appoggiare la mia proposizione; imperocché i motivi per i quali non è conveniente che la patria potestà cessi tosto che il figlio di famiglia giunge all'età maggiore di anni 21 furono in primo luogo svolti dallo stesso signor deputato Bon-Compagni, e furono quindi validamente appoggiati dal signor ministro di grazia e giustizia, per modo che io stimo nulla potere aggiungere alle numerevoli ragioni tanto saggiamente dai preopinanti svolte, e riferendomi quindi alle medesime, io sostengo dover la patria potestà cessare all'età di anni 25. Questo è l'unico emendamento che per ora propongo all'articolo 2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il signor deputato Bon-Compagni ha già svolto il suo emendamento; ora io domando alla Camera se vuol appoggiare l'emendamento Fraschini.

(È appoggiato.)

Domanderò ora se è appoggiato l'emendamento Bon-Compagni.

BON-COMPAGNI. Io l'unisco a quello del deputato Fraschini nella parte che è uguale.

PRESIDENTE. Vi sono due altri emendamenti, uno del signor deputato Farina, l'altro del deputato Fagnani.

Il primo dice:

« Art. 211. Sono i figli sotto la potestà del padre sino alla maggioranza od all'emancipazione. »

FARINA. Io lo riporterei all'articolo 211 del Codice civile. L'articolo 211 determina il modo con cui termina la patria potestà; essa è la riproduzione dell'articolo 372 del Codice francese, il quale diceva:

« L'enfant reste sous la puissance paternelle jusqu'à sa majorité, ou à son émancipation. »

Qui invece furono tolte le parole: *à sa majorité*.

Io proporrei quindi di porla nuovamente nell'articolo 211 dove pare che calzi bene; d'altronde questa è questione semplicemente di redazione e non di massima.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Farina sarebbe dunque così concepito:

« Articolo 211 del Codice civile. Sono i figli sotto la potestà del padre sino alla maggioranza od all'emancipazione. »

Il rimanente dell'articolo come nel Codice.

L'emendamento del deputato Fagnani dice:

« La patria potestà cessa di sua natura quando il padre ha cessato di meritarsela. » Quindi propongo che non abbisogni essere prescritta per legge. (*Risa prolungata*)

Intende il deputato Farina di più svolgere il suo emendamento?

FARINA. In quanto all'idea accedo a quella della Commissione, la mia non è che questione di redazione, non di massima; ne parleremo poi quando sia stabilito il principio, dal quale dipende l'epoca in cui deve cessare la patria potestà.

PRESIDENTE. Chiederò alla Camera se l'emendamento Farina è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il signor deputato Fagnani vuol egli svolgere il suo emendamento?

FAGNANI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Fagnani è egli appoggiato?

(Non è appoggiato.)

Ora che si è data lettura dei diversi emendamenti proposti, essendo la discussione aperta, la parola è al signor deputato Airenti.

AIRENTI. Se non ho male inteso, o signori, il sistema del

signor guardasigilli nel proporre la legge cadente in discussione sarebbe quello di toccare al Codice civile, questo primo monumento della sapienza di Re Carlo Alberto, non per portarne i principii all'altezza delle attuali nostre istituzioni, ma solamente coll'idea di abbreviare di cinque anni l'usufrutto competente al padre sui beni dei figli, e determinare pel caso di matrimonio.

Io credo, o signori, che il Codice civile debba essere, per gli interessi civili, altrettanto inviolabile e sacro quanto lo è lo Statuto per gli interessi politici; motivo per cui, se trattasi di metterlo in armonia con interessi maggiori d'ogni riguardo, io non troverò incongruo il mettervi mano; non così però se si tratti di interessi minori quali sono quelli che sembrano aver determinato il signor guardasigilli. Partendo quindi da questi principii, permettete, o signori, che io vi sottoponga pochi riflessi per sostenere il principio della vostra Commissione proclamato all'articolo 2 di questa legge, contro l'opinione che vorrebbe protratta fino ai 25 anni la durata della patria potestà, salvo a rilevare col seguito alcuni inconvenienti che, a mio avviso, deriverebbero dall'adottare, così gretta qual è proposta dalla Commissione, la forma del detto dell'articolo 2, che vuol essere riformata.

In fatto di patria potestà abbiamo tre sistemi in presenza. L'antico che, confondendo la patria potestà naturale colla civile, volle ravvisare incongruo lo staccare in qualsivoglia periodo della vita civilmente la prole dal padre, e per ossequio all'autorità di questo, proclamava in principio perpetua la patria potestà, solo limitandosi a moderarne gli effetti a seconda delle circostanze. Quello delle leggi moderne che, ravvisando inconciliabile coll'attuale civiltà l'idea di un dominio civile indissolubile, ancorchè paterno, dell'un uomo sull'altro, credè dover limitarsi il diritto di patria potestà civile al solo diritto di tutelare ed educare i propri figli in guisa che, cessato il bisogno di educazione e tutela, dovesse riguardarsi cessata con esso anche questa specie di patria potestà. Quello infine del nostro Codice civile che trovò mezzo di non adottare nè l'uno, nè l'altro di questi sistemi, o, dirò meglio, d'adottarli con una specie di contraddizione tutti due, ritenendo perpetua, quanto al vincolo, la patria potestà, e facendone poi cessare gli effetti ai 30 anni.

Ora, dovendo fra i tre sistemi adottarsene uno, non preferiremo certo quest'ultimo, che è uno dei mezzi termini assai famigliari a chi non sa nè volere, nè disvolere; non preferiremo nemmeno il primo, che dà più di mezzo secolo abbandonarono le nazioni più civili d'Europa, e che tende a soffocare lo sviluppo delle umane facoltà sotto il peso di una perpetua tutela. Resta il secondo, più razionale, universalmente ricevuto, adottato dalla vostra Commissione, e che mostrano gradire gli stessi che proposero modificazioni al sistema della Commissione, quando invece di respingerlo vi propongono soltanto di prorogare di qualche anno la durata della patria potestà. Ma allora voi vedete tosto, o signori, che l'adottare il sistema, e il volere col sistema la propostavi proroga, implica in certo qual modo contraddizione.

Diffatti, ravvisando nel diritto di patria potestà il diritto semplicemente di tutelare e d'educare la prole, noi riconosciamo già implicitamente che questo diritto di tutela e di educazione deve cessare col giunger del termine al relativo bisogno prefisso dalle leggi generali sulla materia. Il portarlo più in là di questo termine formerebbe un controsenso, perchè, o si crede realmente questo termine stabilito nei limiti del dovere, ed allora, facendo progredire al di là del medesimo la patria potestà, non solo se ne violerà il principio fondamentale, ma si finirà per usar diversa misura con chi si